

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

il Comune di Colle di Val d'Elsa, di seguito denominato anche "Comune",

E

Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. – Società Benefit, in forma abbreviata "Terrecablate S.r.l. SB", di seguito denominata anche "Terrecablate" o "Società",

PREMESSO CHE

il Comune di Colle di Val d'Elsa, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, persegue obiettivi di tutela ambientale, promozione dell'uso sostenibile delle risorse idriche e riduzione della produzione di rifiuti plastici, anche mediante l'implementazione di servizi accessibili alla collettività;

l'Amministrazione comunale promuove iniziative volte a incentivare il consumo di acqua di rete quale alternativa all'acqua imbottigliata, in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale, economia circolare, riduzione dei rifiuti e contenimento dell'impatto ambientale;

Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. è costituita nella forma di società a responsabilità limitata – Società Benefit ai sensi dell'art. 1, commi da 376 a 383, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

ai sensi del proprio Statuto, Terrecablate, oltre allo svolgimento delle proprie attività economiche, persegue finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti, tra gli altri, della comunità, del territorio e dell'ambiente;

nell'ambito delle predette finalità, Terrecablate ha manifestato la disponibilità a concorrere alla realizzazione di un fontanello pubblico per l'erogazione di acqua potabile da installare in località Agrestone;

in particolare, Terrecablate ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione dell'iniziativa un budget massimo complessivo di euro 20.000,00, destinato sia alla fornitura del fontanello completo delle relative dotazioni tecniche sia alla compartecipazione ai costi delle opere necessarie alla predisposizione del sito e alla sua installazione;

il costo sostenuto da Terrecablate per l'acquisizione e la fornitura del fontanello concorre pertanto alla determinazione del predetto limite massimo complessivo di euro 20.000,00;

la quota residua del predetto budget, determinata quale differenza tra euro 20.000,00 e il costo sostenuto da Terrecablate per l'acquisizione e la fornitura del fontanello, sarà destinata al rimborso, totale o parziale, delle spese effettivamente sostenute e documentate dal Comune per le opere di predisposizione e installazione;

il Comune provvederà alla realizzazione delle opere necessarie, all'installazione e alla messa in esercizio del fontanello e assumerà, successivamente, gli oneri relativi alla gestione e alla manutenzione annuale dell'impianto;

nell'ambito dell'iniziativa è prevista la brandizzazione esclusiva del fontanello in favore di Terrecablate per la durata di dieci anni, secondo le condizioni stabilite dalla presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e localizzazione

La presente convenzione disciplina gli impegni assunti dal Comune e da Terrecablate ai fini della realizzazione di un fontanello pubblico per l'erogazione di acqua potabile da installare in località Agrestone, nel territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa.

L'iniziativa comprende:

- a) la fornitura da parte di Terrecablate del fontanello completo delle relative dotazioni tecniche;
- b) la realizzazione, a cura del Comune, delle opere necessarie alla predisposizione del sito, all'installazione e alla messa in esercizio;
- c) la compartecipazione di Terrecablate ai costi delle predette opere, nei limiti del budget complessivo stabilito dall'art. 4;
- d) la successiva gestione e manutenzione dell'impianto a cura del Comune;
- e) la brandizzazione/personalizzazione esclusiva del fontanello in favore di Terrecablate per la durata di dieci anni.

Le caratteristiche tecniche del fontanello sono individuate nella documentazione tecnica e nel preventivo condivisi tra le Parti.

Art. 3 – Finalità dell'iniziativa

L'iniziativa persegue finalità di interesse generale e, in particolare, è diretta a:

- a) promuovere il consumo dell'acqua di rete;
- b) ridurre l'utilizzo di bottiglie e contenitori in plastica monouso;
- c) favorire comportamenti sostenibili da parte della cittadinanza;
- d) migliorare i servizi messi a disposizione della collettività;
- e) contribuire alla sostenibilità ambientale e alla riduzione della produzione di rifiuti sul territorio comunale.

Art. 4 – Impegno economico complessivo di Terrecablate

Terrecablate destina alla realizzazione dell'iniziativa un budget massimo complessivo di euro 20.000,00.

Il predetto importo costituisce il limite massimo complessivo dell'impegno economico assunto da Terrecablate in forza della presente convenzione e comprende:

a) il costo sostenuto da Terrecablate per l'acquisizione e la fornitura al Comune del fontanello completo delle relative dotazioni tecniche;

b) il contributo destinato alle opere necessarie alla predisposizione del sito, all'installazione e alla messa in esercizio del fontanello.

Il costo sostenuto da Terrecablate per la fornitura del fontanello è imputato prioritariamente al budget complessivo di euro 20.000,00.

La quota residua disponibile, determinata dalla differenza tra l'importo massimo di euro 20.000,00 e il costo sostenuto da Terrecablate per l'acquisizione e la fornitura del fontanello, costituisce l'importo massimo destinabile al rimborso delle spese sostenute dal Comune per le opere di predisposizione e installazione.

In nessun caso la somma tra il costo sostenuto da Terrecablate per la fornitura del fontanello e gli importi riconosciuti al Comune a titolo di rimborso potrà eccedere l'importo complessivo di euro 20.000,00, salvo successivo ed espresso accordo scritto tra le Parti.

Art. 5 – Fornitura e trasferimento del fontanello

Terrecablate provvede direttamente all'acquisizione del fontanello individuato di comune accordo tra le Parti e alla sua successiva consegna al Comune.

Il fontanello sarà consegnato completo delle dotazioni oggetto della fornitura, della documentazione tecnica disponibile, dei manuali d'uso e manutenzione e delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

La proprietà del bene è trasferita al Comune mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dalle Parti.

Nel verbale di consegna sarà altresì indicato il costo sostenuto da Terrecablate per l'acquisizione e la fornitura del fontanello, ai fini della determinazione della quota residua del budget di cui all'art. 4.

Art. 6 – Opere di predisposizione e modalità di rimborso

Il Comune provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi necessari alla predisposizione del sito, all'installazione e alla messa in esercizio del fontanello.

Il Comune individua autonomamente gli eventuali operatori economici incaricati dell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture necessari, nel rispetto della normativa vigente.

Terrecablate rimane estranea ai relativi rapporti contrattuali.

Terrecablate provvede al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal Comune per le predette opere esclusivamente entro il limite della quota residua del budget complessivo di euro 20.000,00 determinata ai sensi dell'art. 4.

Il Comune trasmette a Terrecablate idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

Qualora il costo delle opere di predisposizione e installazione risulti superiore alla quota residua disponibile, la differenza rimane a carico del Comune.

Art. 7 – Obblighi del Comune

Il Comune provvede:

- a) alla messa a disposizione dell'area individuata in località Agrestone;
- b) alla verifica della compatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistica, edilizia, sanitaria e con ogni altra normativa applicabile;
- c) alla realizzazione delle opere necessarie alla predisposizione del sito;
- d) all'installazione e alla messa in esercizio del fontanello;
- e) al pagamento dei consumi idrici ed elettrici successivi alla messa in esercizio;
- f) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- g) all'adozione delle misure necessarie a garantirne il corretto funzionamento, l'igiene e la sicurezza;
- h) all'espletamento degli eventuali controlli e adempimenti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 8 – Gestione e manutenzione

A decorrere dalla messa in esercizio, la gestione del fontanello compete al Comune.

Sono a carico del Comune tutti gli oneri relativi alla gestione, ai consumi, alla pulizia, ai controlli e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.

Terrecablate non assume obblighi relativi alla gestione e alla manutenzione successiva del fontanello, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione agli eventuali vizi originari del bene.

Art. 9 – Personalizzazione del fontanello

Il fontanello sarà caratterizzato, per la durata di dieci anni decorrenti dalla sua messa in esercizio, dalla brandizzazione in favore di Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. – Società Benefit.

La personalizzazione avrà carattere esclusivo con riferimento all'apposizione sul fontanello di marchi, loghi o segni distintivi di altri soggetti privati aventi finalità promozionale o commerciale.

Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà del Comune di apporre il proprio stemma, logo e denominazione, nonché ogni informazione istituzionale, tecnica o obbligatoria per legge.

Le caratteristiche grafiche, le dimensioni e il posizionamento degli elementi identificativi di Terrecablate saranno concordati tra le Parti e dovranno essere compatibili con il decoro urbano e con la natura pubblica e la funzione di servizio del fontanello.

L'esclusiva di cui al presente articolo riguarda esclusivamente la brandizzazione del fontanello e non attribuisce a Terrecablate alcun diritto di esclusiva sulla gestione del servizio, alcun diritto sull'area pubblica, né alcuna facoltà di installare ulteriori strutture o messaggi pubblicitari.

Art. 10 – Responsabilità

A decorrere dalla consegna del bene, il Comune assume la responsabilità relativa alla custodia, installazione, utilizzo, gestione e manutenzione del fontanello.

Terrecablate resta responsabile esclusivamente per eventuali vizi originari del bene ad essa imputabili, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Durata

La presente convenzione ha durata di dieci anni decorrenti dalla data di messa in esercizio del fontanello.

Per il medesimo periodo opera la brandizzazione esclusiva prevista dall'art. 9.

Il trasferimento della proprietà del fontanello al Comune ha carattere definitivo e non viene meno alla scadenza della convenzione.

Alla scadenza del periodo decennale cessa automaticamente il diritto alla brandizzazione esclusiva, salvo diverso successivo accordo tra le Parti.

Art. 12 – Sopravvenute esigenze di interesse pubblico

Il Comune conserva la facoltà, per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico, esigenze di sicurezza o ragioni tecniche non altrimenti superabili, di disporre la temporanea sospensione del servizio, lo spostamento o la dismissione del fontanello.

Le Parti si impegnano, ove possibile, a individuare preventivamente soluzioni alternative idonee a salvaguardare le finalità dell'iniziativa.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applica la normativa vigente in quanto compatibile.

Eventuali modifiche sostanziali degli impegni assunti dalle Parti devono risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe.

Per il Comune di Colle di Val d'Elsa

Per Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. – Società Benefit